




| | | |
|---|---|---|
|   | <p>9° ISTITUTO COMPRENSIVO DI PADOVA "G. RICCI CURBASTRO"</p> <p>Via Tassoni, 17 - 35125 PADOVA - ☎ 049/684729 - fax 049/684397 C.F. 92200370283 Home-page: www.nonoicpadova.gov.it e-mail Min.: pdic88600d@istruzione.it - e-mail p.e.c.: pdic88600d@pec.istruzione.it</p> <p>Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica obbligatoria: UF9E6H</p> |  |
|---|---|---|

Estratto dal Regolamento d'Istituto

Criteri per l'ammissione alla scuola dell'Infanzia

Art. 22

Criteri per l'ammissione alla scuola dell'infanzia statale "L'Aquilone" ***:

I bambini con disabilità in situazione di gravità certificata all'atto di presentazione della domanda e con residenza del nucleo familiare nel bacino d'utenza dell'Istituto. Nel rispetto delle *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* (Nota MIUR n.4274 del 4 agosto 2009) e le recenti disposizioni sulla *Promozione dell'inclusione* (D. Lgs. n. 66/2017) e per garantire le condizioni per l'attuazione del Progetto di Inclusione dell'Istituto, si considera ottimale la presenza di 1 solo bambino con certificazione per sezione. La possibilità di inserire in una stessa sezione due alunni in situazione di disabilità, deve essere considerata una soluzione eccezionale e praticabile solo nel caso di due disabilità lievi. Si precisa che la possibilità di inserire nella stessa sezione due alunni in situazione di disabilità lieve certificata, deve essere preceduta da una valutazione congiunta tra famiglia, referenti della scuola e referenti dei servizi sanitari. L'opportunità di accogliere ogni singolo caso, infatti, necessita sempre anche di una valutazione di contesto.

L'inserimento di questi alunni comporta, qualora ne venga esplicitata e motivata la necessità, la conseguente riduzione numerica dei bambini della sezione accogliente, come previsto dalla normativa (Art.5 D.P.R. 20/03/2009, n. 81).

CRITERI DI AMMISSIONE

Convezione con Comune di Padova prot. n. 3393/01-08 del 30/11/2019

Premesso che i criteri di ammissione alle scuole comunali e statali devono essere uguali e condivisi, per consentire il corretto funzionamento dell'accordo di rete, con riferimento anche alla stesura delle graduatorie delle seconde scelte, si stabilisce che i criteri sono i seguenti:

- 1) **Residenza nel bacino d'utenza della scuola**..... punti 30
- 2) **Fratello o sorella già frequentante** la scuola richiesta
nell'anno cui si riferisce la domanda di iscrizione..... .punti 30
- 3) **Genitori entrambi lavoratori o unico genitore convivente
lavoratore** punti 4
- 4) **Bambino orfano di uno o di entrambi i genitori**..... .punti 6
- 5) **Bambino convivente con un unico genitore**.punti 4
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, lavoro di un
genitore per almeno 5gg. alla settimana ad oltre 200 Km)
- 6) **Presenza di altri figli** (escluso l'iscritto). punti 0,5 per figlio
sino al raggiungimento del 14° anno di età
- 7) **Disagio socio-economico**punti da 0 a 3
(con segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali)
- 8) **Familiari conviventi disabili o invalidi**
(genitori o fratelli del bambino)..... punti da 0 a 6
(disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66%)
- 9) **Bambino con disabilità residente nel bacino di utenza della scuola**
(punteggio da attribuirsi sino all'ammissione alla scuola richiesta)
- 10) **Bambino di cinque anni non scolarizzato residente nel bacino di utenza
della scuola** (punteggio da attribuirsi sino all'ammissione alla scuola richiesta)
- 11) **Presenza di fratelli/sorelle frequentanti una scuola dello stesso Istituto
Comprensivo durante il medesimo anno scolastico del bambino
entrante**.....punti 5

Il punteggio n° 3) si somma con n° 4) o n° 5) qualora l'unico genitore con cui vive il bambino svolga attività lavorativa;

In caso di bambini con parità di punteggio sarà data precedenza in graduatoria a coloro che sono nati prima.

Secondo la vigente normativa (DPR 394 del 31/8/99) gli alunni stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno.

Per quanto riguarda il IX I.C., si stabilisce inoltre che in calce alla graduatoria saranno collocate le domande degli alunni:

- anticipatari (con inserimento dal mese di gennaio)
- residenti fuori comune
- presentate fuori termine.

Essi saranno accolti a discrezione del Dirigente Scolastico, solo se residueranno posti disponibili.

La domanda sarà redatta su apposito modulo, entro i termini di legge stabiliti dal MIUR per tutto il territorio nazionale, e dovrà essere corredata al momento della presentazione da tutta la documentazione prevista, compreso:

- certificato di residenza anteriore di almeno 6 mesi dalla data d'iscrizione;
- certificazione del datore di lavoro;
- certificato vaccinale, obbligatorio per legge.

Non sarà accettata la documentazione oltre i termini d'iscrizione.

Per gli alunni che non si presenteranno a scuola entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, si procederà alle dimissioni d'ufficio e all'assegnazione del posto ad altro bambino in graduatoria (salvo motivi di salute certificati).

Sarà possibile inserire i nuovi alunni nelle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno, salvo deroghe attentamente valutate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere della commissione.

*** Delibera C. di I. n. 37 del 28/11/2019